

Visto l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, nel testo vigente, che dispone, fra l'altro, che *«ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente la rilevazione delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale»*;

Visto, inoltre, l'art. 33 dello stesso D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge 183 del 12/11/2011, che dispone fra l'altro che le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale dell'eventuale esistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

Dato atto che la norma così come innovata dalla Legge 183/2011 impone, in capo alle amministrazioni, l'obbligo di procedere necessariamente ogni anno alla rilevazione del personale in servizio, per comprendere se emergano casi di lavoratori in eccedenza e, quindi, di controllare che la quantità dei dipendenti sia adeguata all'organizzazione e non vi siano esuberanti di personale, né in relazione alle esigenze funzionali né alla situazione finanziaria dell'Ente;

Dato atto che, dal punto di vista delle esigenze funzionali:

- in data 10/03/2014 sono pervenute le dimissioni volontarie, a far data dal 01/05/2014, del dipendente Sig. Stefano Riccio, inquadrato nella categoria B, posizione economica B1, con mansioni di operaio cantoniere comunale;
- in questo Ente non sussistono situazioni di soprannumero per l'anno 2015 (dipendenti in servizio in eccedenza rispetto ai posti previsti in dotazione organica),
- l'Ente non è dissestato, né strutturalmente deficitario, ed ha rispettato i tempi medi di pagamento;
- ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge N. 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007), come modificato dall'art. 3 del D.L. 90/2014 (convertito in legge 114/2014) assicura la riduzione di spesa del personale rispetto all'anno 2008;

TENUTO CONTO, quindi:

- della **cessazione già intervenuta** nel 2014, per la quale non si è ancora proceduto alla sostituzione, dell'operaio cantoniere;
- che alla sostituzione dell'operaio cantoniere, in ottica di contenimento della spesa per il personale, si è fatto finora fronte mediante l'impiego di personale appartenente alla categoria di operaio specializzato, dai cantieri di lavoro per disoccupati organizzati dalla Regione Piemonte che hanno permesso di conseguire risultati più che soddisfacenti sul fronte della manutenzione del territorio, delle aree verdi, del decoro urbano e della manutenzione del cimitero;
- che il cantiere di lavoro, avviato nel settembre 2014, della durata di mesi sei, prorogato di ulteriori mesi sei, non è ulteriormente prorogabile ed è in via di ultimazione;
- che, per quest'anno, la Regione non ha ancora assicurato la possibilità di finanziamento di altri cantieri di lavoro per disoccupati;

- che non è possibile far fronte alla carenza in organico di un operaio cantoniere mediante altre risorse umane interne, visto che l'unico dipendente al momento in forze all'Ente è un istruttore amministrativo-contabile, Responsabile del Servizio Finanziario;

RILEVATO, tuttavia, che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) il cui comma 424, art. 1, limita fortemente le assunzioni a tempo indeterminato negli anni 2015 e 2016, in quanto Regioni e Comuni dovranno riservare le risorse da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato in primo luogo all'ammissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge di stabilità; in subordine, alla ricollocazione nei propri ruoli del personale provinciale dichiarato in sovrannumero e destinato ai trasferimenti in mobilità con la procedura prevista dalla legge di stabilità;

A tutt'oggi non sono ancora noti gli elenchi del personale sovrannumerario delle province e delle città metropolitane;

Alla luce di quanto sopra espresso, risulta, quindi, necessario riprogrammare i fabbisogni del personale di questo ente, al fine di garantirne la funzionalità e il soddisfacimento dei bisogni della collettività, garantendo lo standard minimo dei servizi resi all'utenza nel rispetto del principio di contenimento della spesa complessiva, principio cardine, nonché dei principi di razionalità, efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità dell'ente;

EVIDENZIATO, altresì, che esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità, le Regioni e gli Enti Locali destinano la spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Le spese del personale così ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto del tetto complessivo di spesa per il personale (art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006), fermi in ogni caso i vincoli di sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile deve essere comunicato al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e al Ministro dell'Economia e delle Finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma 91, della Legge n. 56/2014 (monitoraggio da poco disponibile in una piattaforma on line, sul sito <http://www.mobilita.gov.it>). Eventuali assunzioni effettuate in violazione al comma 424, art. 1 Legge 190/2014 sono nulle;

DATO ATTO, inoltre, dell'assenza presso questo Ente di vincitori di concorso o di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza, ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 3 del D.L. 90/2014, che estende agli enti territoriali le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013 che sono state dettate per le amministrazioni statali;

RICHIAMATA la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e per gli affari regionali e autonomie, con cui sono state dettate linee-guida sull'attuazione di tali disposizioni, la cui logica di fondo risulta quella di dettare misure di contenimento della spesa delle Province delle Regioni a statuto ordinario.

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 19 del 16-18 Giugno 2015, per cui le limitazioni di cui al comma 424 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2015 si applicano solo alle assunzioni a tempo indeterminato;

RILEVATO, quindi, che nelle more dell'attivazione delle procedure previste dalla Legge di Stabilità 2015 come sopra precisato anche nella circolare n. 1/2015 Ministro per la semplificazione e Pubblica Amministrazione e Ministro degli affari regionali e autonomie, si ritiene di attivare una selezione, prevista dall'art. 16 del DPCM 27/12/1988, riservata ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del Centro per l'impiego di Borgosesia, per la copertura del seguente posto:

- n. 1 operaio specializzato da inserire nell'area manutenzioni dell'Ente, con la categoria B 1 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali, a tempo determinato per mesi dodici ((con eventuali proroghe previste dalle disposizioni di legge) e con orario di lavoro pieno (36 ore settimanali) addetto all'area manutentiva, al verde pubblico, allo sgombero neve manuale nelle strade interne e nei vicolo del paese, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, allo svolgimento dei servizi cimiteriali;

CONSIDERATO che l'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 consente alle Amministrazioni, in casi di esigenze temporanee ed eccezionali, di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

DATO ATTO che con le modifiche introdotte dal D. L. 90/2014, che ha inserito un nuovo periodo all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, è stato stabilito che non si applica il tetto del 50% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009 ai comuni in cui la spesa per il personale è contenuta entro i limiti fissati dai commi 562 della legge n. 296/2006, cioè la spesa del 2008 per gli Enti (come Piode) non soggetti a patto, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28;

EVIDENZIATO altresì, che appare urgente ed indispensabile procedere alla copertura del posto in oggetto, tenuto conto che il Comune di Piode gestisce direttamente parte dei servizi cimiteriali, di viabilità e di sgombero neve dalle vie, dalle piazze e dai parcheggi comunali;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2015;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2015 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 29/04/2015;

RILEVATO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. 267/2000, dal D.Lgs. 165/2001 e da ultimo dal D.Lgs. 150/2009, attribuisce alla giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e di determinazione delle dotazioni organiche;

VISTO l'articolo 19, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, che dispone: *«A decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto*

2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n° 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario relativa alla spesa di personale per l'anno 2015 con riferimento all'art. 1 comma 562, come modificato dall'art. 4-ter, comma 11, L.44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012) e seguenti della Legge 296/2006;

VISTO, pertanto, il relativo parere favorevole del Revisore dei Conti;

VISTO il D.L. 90/2014 come convertito nella Legge 114 del 2014;

VISTA la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015),;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

- **di integrare** la programmazione del fabbisogno di personale 2015 mediante l'assunzione, a tempo determinato per 1 anno (con eventuali proroghe previste dalle disposizioni di legge) e con orario di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali):
 - n. 1 operaio specializzato da inserire nell'area manutenzioni dell'Ente, con la categoria B 1 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali, a tempo determinato e con orario di lavoro pieno (36 ore settimanali) addetto all'area manutentiva, al verde pubblico, allo sgombero neve manuale nelle strade interne e nei vicolo del paese, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, allo svolgimento dei servizi cimiteriali;
- **di demandare** al Responsabile del Servizio Amministrazione Generale l'adozione degli atti gestionali conseguenti l'assunzione del presente provvedimento;
- **di comunicare** al Responsabile del Servizio Finanziario il presente provvedimento ai fini dell'allocazione in bilancio delle somme necessarie derivanti dall'assunzione,
- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile al fine di avviare le procedure in materia di personale sopra assunte garantendo la funzionalità dei servizi dell'ente.